

WINKLER & SANDRINI

*Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili*

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Peter Winkler

Stefan Sandrini

Stefan Engele

Martina Malfertheiner

Oskar Malfertheiner

Stefano Seppi

Massimo Moser

Andrea Tinti

Michael Schieder

Stephanie Vigl

Roberto Cainelli

Rechtsanwalt - avvocato

Chiara Pezzi

Mitarbeiter – Collaboratori

Karoline de Monte

Iwan Gasser

Thomas Sandrini

numero:

22i

del:

2022-02-14

autore:

Andrea Tinti

Circolare

A tutti i clienti interessati

Bonus pubblicità 2022 - invio della "prenotazione" del credito dal 01.03.2022 al 31.03.2022

Come noto¹ è previsto il riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv².

Anche per il 2022 vale una disciplina speciale³ che prevede un credito d'imposta nella misura unica del **50%** del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui **giornali quotidiani e periodici, anche on-line e su emittenti televisive e radiofoniche** locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato⁴.

1 Soggetti beneficiari

Possono beneficiare del "bonus pubblicità"⁵:

- le imprese;
- i lavoratori autonomi;
- gli enti non commerciali;

indipendentemente dalla natura giuridica, dalle dimensioni e dal regime contabile adottato.

2 Investimenti ammissibili

In linea generale, sono oggetto dell'agevolazione gli investimenti in campagne pubblicitarie effettuati:

- sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line;
- sulle emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali.

Più precisamente, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di **spazi pubblicitari e inserzioni commerciali** effettuati su:

- giornali quotidiani e periodici (nazionali o locali), pubblicati in edizione cartacea o edi-

1 Vedasi le nostre ultime circolari n. 24/2021 30/2021 e 82/2021

2 art. 57-bis del DL 50/2017 conv. e successive modifiche; DPCM 16.5.2018 n. 90

3 Introdotta dal decreto Cura Italia (articolo 98, DL 17.3.2020, n. 18), come modificata dal decreto Rilancio (art. 186, DL 19.5.2020, n. 34)

4 art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, introdotto dall'art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e sostituito dall'art. 67 co. 10 del DL 73/2021

5 Art. 2, c. 1 del DPCM 90/18

ti in formato digitale⁶, iscritti presso il competente Tribunale⁷ ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC)⁸ e, in ogni caso, dotati della figura del direttore responsabile⁹;

- emittenti radiofoniche e televisive locali, iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (Nota: **per il 2022** vale ancora che sono ammissibili anche gli investimenti effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche **nazionali**, analogiche o digitali, purché non partecipate dallo Stato¹⁰).

È quindi opportuno che i citati requisiti (registrazione al ROC/Tribunale ovvero nomina della figura del direttore responsabile) siano confermati direttamente dal fornitore (editore).

L'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare delle spese di pubblicità, al netto dell'IVA se detraibile. In caso di IVA indetraibile, l'importo da considerare ai fini dell'agevolazione è costituito dall'ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA)¹¹.

Ai fini del credito d'imposta le spese per acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto:

- delle spese accessorie;
- dei costi di intermediazione;
- di ogni altra spesa diversa dall'acquisto dello spazio, anche se ad esso funzionale o connesso.

2.1 Spese escluse dal credito d'imposta

Sono espressamente escluse dal credito d'imposta le spese per¹²:

- l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la
- trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovrapprezzo;
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line¹³.

2.2 Società concessionarie

Le somme complessivamente fatturate da società concessionarie della raccolta pubblicitaria sono interamente ammissibili ai fini del calcolo del credito d'imposta, in quanto costituiscono, per l'operatore economico committente, l'effettiva spesa sostenuta per l'acquisto **degli spazi**¹⁴. Sono, invece, escluse le spese sostenute dagli operatori economici che scelgano di avvalersi di servizi di consulenza o intermediazione.

6 (senza dover rispettare i requisiti ex art. 7 co. 1 e 4 del DLgs. 70/2017, anche se richiamati dall'art. 3 del DPCM 16.5.2018; cfr. FAQ Dipartimento per l'informazione e l'editoria 23.10.2019)

7 ex. art. 5 Legge n. 47 del 8.02.1948

8 ex. Art. 1, c. 6, lett. a), n. 5), Legge n. 249 del 31.7.1997

9 Art. 3, DL 50/2017 e FAQ: <https://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/faq-sul-credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

10 circ. Agenzia delle Entrate 25/2020, § 4.1, e FAQ Dipartimento informazione editoria 8.9.2020

11 FAQ 23.10.2019

12 Art. 3, c. 1 del DPCM 90/18

13 FAQ 23.10.2019

14 FAQ 23.10.2019

2.3 Agenzie di stampa

Gli investimenti pubblicitari **sul sito web di un'agenzia di stampa** sono ammissibili a condizione che¹⁵:

- la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione;
- la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

3 Condizioni per usufruire del credito d'imposta

Anche nel 2022 ai fini del riconoscimento del credito d'imposta non è necessario aver sostenuto nell'anno precedente analoghi investimenti sugli stessi mezzi di informazione né la condizione del valore incrementale degli stessi investimenti (superiore almeno dell'1% rispetto al valore di quelli effettuati nell'anno precedente).

4 Ammontare del credito d'imposta per il 2022

Anche per 2022 il credito d'imposta spetta nella misura del **50%** del complesso degli investimenti pubblicitari effettuati non solo su **giornali quotidiani e periodici** (come inizialmente previsto dalla legge di bilancio 2021), ma anche **su emittenti televisive e radiofoniche** locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato¹⁶.

4.1 Criterio di competenza per la corretta imputazione delle spese agevolabili e rilascio dell'ATTESTAZIONE delle spese effettuate da parte di un soggetto abilitato

Le spese si considerano sostenute in base al principio di competenza¹⁷.

L'effettuazione di tali spese deve risultare da un'apposita attestazione¹⁸ predisposta da un soggetto legittimato¹⁹ al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione dei redditi (ad. es. commercialisti) o da un revisore legale dei conti²⁰.

4.2 Bonus pubblicità concesso nei limiti delle risorse stanziare dalla legge

L'agevolazione è concessa nel rispetto del limite delle risorse stanziare annualmente con apposito DPCM entro il 31 marzo di ogni anno²¹, fatta eccezione per gli anni 2021 e 2022 per i quali è previsto il limite massimo di 50 milioni di euro che costituisce il tetto di spesa previsto per ciascuno di tali anni²².

Per questo motivo, nel caso in cui l'ammontare delle risorse stanziare sia insufficiente rispetto alle richieste ammesse, il credito d'imposta effettivamente fruibile sarà inferiore a quello richiesto. In tal caso le risorse stanziare saranno ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante.

4.3 Credito d'imposta effettivamente utilizzabile

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente sarà stabilito con un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria²³, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso.

15 FAQ 23.10.2019

16 Art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017, introdotto dall'art. 1 co. 608 della L. 178/2020 e sostituito dall'art. 67 co. 10 del DL 73/2021

17 In base all'art. 109 del TUIR, così come richiamato dall'art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

18 Art. 4, c. 2 del DPCM 90/18

19 di cui all'art. 35 co. 1 lett. a) e 3 del DLgs. 241/97

20 ai sensi dell'art. 2409-bis c.c.

21 Art. 57-bis, c. 3 del DL 50/17 e Art. 4, c. 1 del DPCM 90/18

22 Art. 57-bis co. 1-quater del DL 50/2017

23 Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

4.4 Obbligo di rispetto del LIMITE previsto dal regime “DE MINIMIS”

Il bonus fiscale per la pubblicità può essere concesso solo entro i limiti degli aiuti “*de minimis*”²⁴. Tale normativa stabilisce che un'unica impresa non può ricevere aiuti da uno Stato membro per un importo complessivo superiore ad € 200.000 nell'arco di tre esercizi²⁵.

Un primo aiuto, al fine di verificare il superamento dei limiti, può avvenire tramite la consultazione in internet del “Registro Nazionale degli Aiuti di Stato”²⁶.

5 Modalità di utilizzo del credito d'imposta e indicazione in dichiarazione dei redditi

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il mod. F24, dopo la realizzazione dell'investimento incrementale, nella misura che sarà indicata in un apposito provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio²⁷.

Per la compilazione del mod. F24:

- il codice tributo da utilizzare è “**6900**”;
- come anno di riferimento va indicato l’**anno in cui il contributo è stato concesso**.

Ai fini dell'utilizzo del credito d'imposta, il mod. F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate²⁸.

Il credito d'imposta spettante va **indicato nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta di maturazione** e di quelli di utilizzo dello stesso²⁹.

6 Aspetti fiscali

In assenza di specifiche disposizioni di senso contrario, il credito d'imposta si configura come un contributo tassabile ai fini IRPEF, IRES e IRAP³⁰.

Posto che, in linea di massima, le spese di pubblicità sono costi di periodo e il credito d'imposta potrebbe quindi configurarsi come un contributo in conto esercizio, sotto il profilo fiscale lo stesso genera ricavi³¹.

7 Cumulabilità con altre agevolazioni

Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione alle medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normative statali, regionali o europee, salvo che successive disposizioni di pari fonte normativa non prevedano espressamente la cumulabilità delle agevolazioni stesse³².

8 Domanda di ammissione all'agevolazione e dichiarazione degli investimenti pubblici-tari effettuati

Per poter fruire del credito d'imposta i soggetti interessati devono presentare³³:

- nel periodo compreso tra il 01.03 ed il 31.03 di ciascun anno la “**Comunicazione per**

24 Art. 57-bis, c. 1, del DL 50/2017; art. 1 co. 762 della L. 145/2018 e DPCM 11.4.2019.

25 2° comma, punto (3) del Regolamento UE n. 1407/2013 (30.000 Euro per le imprese del settore della pesca e dell'acquacoltura 2° comma, punto (3) del Regolamento UE n. 717/2014; 15.000 Euro per le imprese del settore agricolo - 2° comma, punto (3) del Regolamento UE n. 1408/2013)

26 <https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx>

27 Art. 4, c. 4 del DPCM 90/18

28 Art. 4, c. 5 del DPCM 90/18

29 Art. 5, c. 4 del DPCM 90/18

30 FAQ 23.10.2019

31 Ai sensi dell'art. 85 co. 1 lett. g) del TUIR.

32 Art. 4, c. 3 del DPCM 90/18

33 Art. 2 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

l'accesso al credito d'imposta", contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato (si tratta sostanzialmente di una "prenotazione" del credito d'imposta);

- nel periodo compreso tra il 01.01 ed il 31.01 dell'anno successivo la "**Dichiarazione sostitutiva** relativa agli investimenti effettuati" per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti dalla normativa.

Per la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta" e la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" va utilizzato lo stesso modello, barrando la relativa casella. Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate³⁴ ovvero sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri³⁵.

Qualora l'ammontare complessivo del credito d'imposta richiesto sia superiore a € 150.000 il richiedente deve rilasciare anche apposite dichiarazioni inerenti la normativa antimafia. Tali dichiarazioni vanno rilasciate barrando le apposite caselle previste sul modello della comunicazione.

8.1 Modalità di presentazione

La comunicazione e la dichiarazione sostitutiva devono essere presentate, esclusivamente in via telematica, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri utilizzando i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, con le seguenti modalità:

- direttamente, da parte dei soggetti abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
- tramite una società del gruppo³⁶;
- tramite un intermediario abilitato³⁷ indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La presentazione è effettuata mediante i servizi resi disponibili nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate³⁸.

8.2 Termini ordinari di presentazione dei modelli per l'accesso al "bonus pubblicità"

Come sopra precisato:

- **dal 1° al 31 marzo** di ciascun anno va presentata la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta";
- **dal 1° al 31 gennaio** dell'anno successivo va presentata la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati".

8.3 Termini ordinari di comunicazione del credito d'imposta fruibile

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l'indicazione dell'eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l'importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell'investi-

34 [https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/](https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Schede/Agevolazioni/Credito+di+imposta+Investimenti+pubblicitari+incrementali/Modello+Investimenti+pubblicitari+incrementali/?page=creditiimp)

35 <http://informazioneeditoria.gov.it/it/attivita/altre-misure-di-sostegno-alleditoria/credito-di-imposta-su-investimenti-pubblicitari-incrementali/>

36 se la società appartiene ad un gruppo ai sensi dell'art. 3, c. 2-bis, del DPR n. 322/98

37 Art. 3, c. 3 del D.P.R. n. 322/98 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti)

38 Art. 3, c. 3 del Provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'Editoria del 31.07.2018

mento incrementale. L'elenco verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento³⁹.

L'ammontare del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun richiedente è disposto con provvedimento del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento stesso dopo l'accertamento in ordine agli investimenti effettuati.

TABELLA RIASSUNTIVA TERMINI ORDINARI

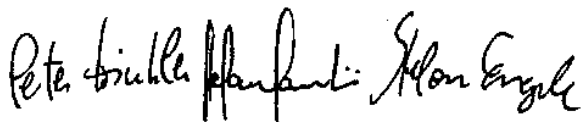
Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta	01.03 - 31.03 di ciascun anno
Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati	01.01 – 31.01 dell'anno successivo
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo teoricamente fruibile	entro il 30.04 di ciascun anno
Pubblicazione sul sito del Dipartimento per l'informazione e l'editoria del C.d.M. dell'elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta e importo effettivamente fruibile	dopo l'accertamento degli investimenti effettuati

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili



Allegati

1. “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

³⁹ Art. 5, c. 3 del DPCM 90/18

A

Winkler & Sandrini
Via Cavour 23/c
39100 Bolzano (BZ)
E-Mail: info@winkler-sandrini.it
Fax 0471/062829

Oggetto: “Bonus pubblicità” - incarico allo Studio Winkler & Sandrini

Con la presente intendiamo incaricare il Vostro Studio per:

“Bonus pubblicità” 2022

- ☐ la predisposizione
 - ☐ l'invio telematico
- della “Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”
- e
- ☐ la predisposizione
 - ☐ l'invio telematico
- della “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”
- ☐ rilascio dell'attestazione di effettuazione delle spese pubblicitarie
ai sensi dell'art. 4, c. del DPCM 90/2018

Persona di riferimento per chiarimenti:

Nome: _____ Cognome: _____

E-mail: _____

Tel. N. _____

Ragione sociale : _____

Data

Firma